

COMUNE DI MASCALI

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI INGIUNZIONE FISCALE, DI CUI AL D.L. N. 193 DEL 22/10/2016, CONVERTITO NELLA L. N. 225 DEL 01/12/2016.

Art. 1 – Istituzione

Art. 2 – Oggetto del Regolamento

Art. 3 – Oggetto della definizione agevolata

Art. 4 – Misura dell'agevolazione e dei pagamenti

Art. 5 – Istanza e termini di adesione alla definizione agevolata

Art. 6 – Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata. Il piano di estinzione del debito

Art. 7 – Definizione agevolata degli importi già oggetto di rateizzazione

Art. 8 – Decadenza in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento

Art. 9 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

Art. 10 – Giudizi pendenti – Azioni esecutive e fermo amministrativo in corso

Art. 11 – Violazioni al Codice della Strada

Art. 12 - Norme transitorie e finali

ART. 1
ISTITUZIONE

E' istituita la definizione agevolata dei tributi comunali, secondo le disposizioni di cui al D.L. n. 193 del 22/10/2016, art.6 ter, come convertito in Legge n.225 del 01/12/2016.

ART. 2
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- 1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446 ed in attuazione dell'art. 6 ter del D.L. 22/10/2016, n. 193, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al R.D. 14/04/1910, n. 639 ed avvisi di accertamento e/o cartelle.**
- 2. Ai fini del presente regolamento, per Comune si intende il Servizio Tributi.**

Art. 3
OGGETTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

1.Sono oggetto delle definizione agevolata i tributi locali e le entrate patrimoniali per i quali è stata intrapresa la riscossione coattiva attraverso la notifica dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 14/04/1910 emessa direttamente dall'Ente o da soggetti esterni da questo incaricati.

2.Il beneficio di cui alle presenti norme è valido per le ingiunzioni fiscali e le cartelle notificate, relative agli anni dal 2000 fino al 31 dicembre 2016. **I debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le relative sanzioni, versando:**

A. le somme ingiunte a titolo di capitale;

B. le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);

C. le spese relative alla notifica delle ingiunzioni di pagamento;
D. le spese inerenti le eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.

3.Sono esclusi dalla definizione agevolata gli importi di cui al comma 10 dell'art. 6 del D.L. n. 193 come convertito in L. n. 225/2016.

4.Restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme già versate a titolo di sanzioni, anche parzialmente, su ingiunzioni di pagamento notificate entro il 31 dicembre 2016.

Art. 4

MISURA DELL'AGEVOLAZIONE E DEI PAGAMENTI

1.Per le ingiunzioni fiscali di cui all'articolo precedente, qualora il contribuente presenti l'istanza di cui al successivo art. 5, non sono dovute le sole sanzioni.

2.La somma residuale dovuta può essere corrisposta o in unica soluzione, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'Ente o del concessionario affidatario, dell'importo dovuto o, a richiesta del contribuente, in rate di pari importo, **al massimo in numero di quattro**, di importo minimo pari a € 30.00 e con scadenza non oltre il 30 settembre 2018.

Art. 5

ISTANZA E TERMINI DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

1. Chi intende beneficiare della definizione agevolata di cui al presente regolamento, deve presentare istanza entro il 31 marzo 2017 su modello messo a disposizione dal Comune di Mascali e scaricabile dal sito web istituzionale o da quello del soggetto incaricato della riscossione, **entro 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento**, indicando il provvedimento oggetto di definizione, l'eventuale richiesta di pagamento rateale e precisando l'eventuale modalità di rateizzazione richiesta.

2.La presentazione dell'istanza, sospende anche gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere, ma può essere accolta solo se, rispetto ai piani rateali in essere, risultano adempiuti tutti i versamenti con scadenza antecedente al 31 dicembre 2016. Le rate corrisposte entro il 31 dicembre 2016 si intendono, in primis, a copertura di capitale ed interessi.

3.Il contribuente che ha provveduto al pagamento integrale di capitale ed interessi ma non di sanzioni, anche parzialmente, a fronte di ingiunzioni

notificate entro il 31 dicembre 2016, deve comunque presentare istanza per la definizione agevolata. In mancanza, le sanzioni restano dovute e si proseguirà nella riscossione coattiva.

Art. 6

COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELL'ISTANZA DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA. IL PIANO DI ESTINZIONE DEL DEBITO

- 1. Il Comune (o il Concessionario), comunica l'accoglimento o il rigetto dell'istanza entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, motivando l'eventuale provvedimento di rigetto della richiesta di adesione alla definizione agevolata. Qualora l'istanza venisse accolta il Comune (o il Concessionario), comunica, entro il 31 maggio 2017 ai debitori, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ognuna di esse, secondo un piano di estinzione del debito ed attenendosi ai seguenti criteri:**
 - A. Versamento unico entro il mese di giugno 2017;**
 - B. Versamento in due rate di pari importo: entro i mesi di giugno 2017 e marzo 2018;**
 - C. Versamento in tre rate di pari importo: entro i mesi di giugno 2017, novembre 2017 ed aprile 2018;**
 - D. Versamento in quattro rate di pari importo: entro i mesi di giugno 2017, novembre 2017, marzo 2018 e settembre 2018.**

Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applicano gli interessi al tasso legale.

- 2. Il mancato pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere, precedentemente accordata.**
- 3. La definizione agevolata prevista dal presente articolo, può riguardare il singolo debito incluso nell'ingiunzione di pagamento.**

Art. 7

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI IMPORTI GIA' OGGETTO DI RATEIZZAZIONE

- 1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento, può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o dal Concessionario, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all'art. 2, comma 1, purchè , rispetto ai piani rateali in essere, risultano adempiuti i versamenti con scadenza dal 01 dicembre 2016 al 31 gennaio 2017. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'art. 3, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.**
- 2. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'art. 5, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 gennaio 2017.**

Art. 8

DECADENZA IN CASO DI MANCATO, INSUFFICIENTE O TARDIVO VERSAMENTO

- 1. In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento, in unica soluzione o di una rata se si è optato nell'istanza iniziale per tale modalità, nel termine, prescritto dall'art. 4, di trenta giorni dalla comunicazione dell'Ente (o del Concessionario affidatario) e senza possibilità di mutamento della scelta fatta, la definizione agevolata decade e ritornano dovute le sanzioni e riattivata la procedura di riscossione coattiva.**
- 2. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.**

Art. 9

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI IMPORTI INCLUSI IN ACCORDI O PIANI DEL CONSUMATORE

- 1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'art. 3, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori, ai sensi del capo II, sezione prima, della Legge 27/01/2012, n. 3. In tal caso, gli importi dovuti possono essere corrisposti nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.**

Art. 10

GIUDIZI PENDENTI- AZIONI ESECUTIVE E FERMO AMMINISTRATIVO IN CORSO

1. L'istanza di cui all'articolo 5, può essere presentata anche nel caso in cui l'ingiunzione fiscale sia impugnata davanti agli organi della giustizia tributaria e civile ed il relativo giudizio non sia definitivo. In questo caso, l'istanza di cui al comma precedente deve contenere anche l'impegno alla rinuncia al contenzioso con compensazione delle spese legali.
2. L'istanza è ammissibile anche nel caso di iscrizione avvenuta di fermo amministrativo da parte del concessionario della riscossione coattiva, in tal caso lo svincolo del fermo suddetto avverrà solo ad avvenuto pagamento totale del dovuto, escluse le sanzioni, ma comprese le spese vive e legali della procedura sostenute.
3. L'istanza è ammissibile anche nel caso di procedura in corso e/o assegnazioni da parte del giudice già intervenute per pignoramenti c/terzi, pignoramenti mobiliari ed immobiliari da parte dell'ufficio legale interno o del concessionario della riscossione coattiva, in tal caso la rinuncia al pignoramento suddetto avverrà solo ad avvenuto pagamento totale del dovuto, escluse sanzioni, ma comprese spese vive e legali della procedura sostenute. L'ufficio legale interno o il concessionario esterno provvederanno a rideterminare l'importo dovuto.

Art. 11

VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA

1. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento comporta esclusivamente il non pagamento degli interessi, compresi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, comma 6., della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 12
NORME TRANSITORIE E FINALI

In ottemperanza alla del. N. 77/2016 della Corte dei Conti, con la quale al punto 7 si censurava tra l'altro il regolamento di definizione agevolata di tributi locali approvato dal Consiglio comunale con del. N. 16 del 22/03/2011, in particolare si intimava che "il Comune di Mascali, rispetto agli indirizzi interpretativi come sopra riassunti, dovrà pertanto attentamente valutare che le somme corrisposte negli esercizi in esame rispettino gli specifici vincoli fissati dal legislatore statale e, in caso contrario, dovrà procedere al recupero dell'indebito".

Pertanto gli uffici comunali competenti sono onerati in forza del presente articolo, di verificare puntualmente tutte le istanze presentate in seguito alla predetta delibera e, per ognuna di esse, verificare se quanto effettivamente pagato risulti conforme alla disciplina del presente regolamento, ed in caso contrario notificare al contribuente che la mancata adesione al presente regolamento comporta l'applicazione degli interessi e delle sanzioni previsti dalla normativa vigente.

L'attività di verifica dovrà concludersi entro il 28/02/2017 e, alla scadenza di tale termine, dovrà essere presentata in Consiglio comunale apposita relazione sottoscritta dal responsabile del Servizio Tributi.